

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Correzione degli errori contabili: riflessi complicati sull'Ace***

di **Fabio Landuzzi**

L'Oic 29 compie, come noto, una **distinzione** con riguardo alla **correzione degli errori contabili** commessi in esercizi precedenti a quello in cui essi sono individuati:

- se l'errore è **"rilevante"**, la correzione è **contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui è individuato;
- se l'errore **"non è rilevante"**, la correzione è **contabilizzata nel conto economico** dell'esercizio.

Quali effetti si producono nell'uno e nell'altro caso ai fini della **formazione della base Ace**?

La questione **non è trattata nel D.M. 03.08.2017** (c.d. "decreto Ace"), mentre un passaggio è contenuto nella **Relazione illustrativa** del Decreto Ace, in cui si precisa che, per quanto concerne gli **effetti sull'utile agevolabile** che derivano dalla **"rilevazione degli errori contabili c.d. rilevanti (...)"** la determinazione della base Ace è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono **l'emendabilità della dichiarazione** originariamente presentata, con conseguente **irrilevanza delle poste di correzione** iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico".

Come evidenziato da **Assonime nella circolare 13/2018**, la modalità indicata dalla Relazione illustrativa parrebbe essere **vincolante**: in conseguenza della correzione di errori contabili "rilevanti", la **base Ace** deve essere rivista solamente mediante il ricorso alla presentazione di **dichiarazioni integrative**. L'imperatività parrebbe obiettivamente valere solo nel caso di correzioni di errori rilevanti che, sui periodi pregressi, determinano una riduzione della base Ace con la conseguenza di dover **ripristinare il dato corretto** mediante il ricorso alla **integrativa a sfavore** e quindi al **ravvedimento operoso**. Se invece la correzione è di **segno positivo**, ossia comporta l'aumento della base Ace di uno o più periodi precedenti, resta **libera la scelta** della società di avvalersi o meno della **integrativa a favore**.

Resta poi aperta la questione se la correzione dell'errore rilevante abbia o meno impatto sul **limite del patrimonio netto** disposto dall'**articolo 11 D.M. 03.08.2017**; a questo riguardo, né la norma, né la Relazione illustrativa contengono **chiarimenti**, per cui, anche in virtù del fatto che il valore del patrimonio netto ai fini che qui interessano ha una chiara ed univoca **fonte bilancistica**, parrebbe ragionevole assumere che la **correzione non abbia a tale fine alcun impatto** e che essa sia perciò computata solo nel bilancio dell'esercizio in cui l'errore rilevante è stato corretto.

Qualche **dubbio** si ha con riguardo alla **correzione degli errori c.d. non rilevanti**.

Infatti, vero è che nella **prima parte del suo testo** la Relazione illustrativa fa un chiaro ed esplicito riferimento agli effetti sulla base Ace della correzione degli errori rilevanti, ma è altrettanto vero che nella **seconda parte** si parla di **irrilevanza delle poste di correzione** iscritte anche “**nel conto economico**”; il che potrebbe quindi indurre a pensare che lo stesso trattamento ai fini degli effetti sulla base Ace debba essere riservato anche alla **correzione degli errori non rilevanti**, poiché sono solo queste che transitano al conto economico.

A questo riguardo, apprezzabile è stato l'intervento della **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** e del Cndcec nel **documento di ricerca** intitolato “*La fiscalità delle imprese OIC Adopter*” (III Versione – 04/2018) in cui si è ritenuto che la **soluzione indicata dalla Relazione** illustrativa al Decreto Ace, già di per sé foriera di tante possibili complicazioni, **non sia estendibile de plano** anche al caso della **correzione degli errori contabili non rilevanti**, la quale dovrebbe perciò avere effetto sulla formazione dell'Ace dell'esercizio stesso in cui viene eseguita.

In questo senso, il **richiamo al conto economico** compiuto nella seconda parte del testo qui in commento della Relazione illustrativa dovrebbe essere visto come una sorta di **refuso**.



Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI STUDI PROFESSIONALI**

Scopri le sedi in programmazione >